



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state rideterminate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere per il biennio 2007/2008 alla determinazione della misura del contributo anzidetto con la conferma dei parametri e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal d.m. 20 dicembre 2004; mentre per le banche di credito cooperativo, trattandosi del primo biennio di revisione cooperativa, si procede con separato provvedimento;

Decreta

Articolo 1

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Fasce e importo	Parametri		
	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a. €260,00	fino a 100	fino a €5.160,00	fino a €75.000,00
b. €630,00	da 101 a 500	da €5.160,01 a €40.000,00	da €75.000,01 a €300.000,00
c. €1.250,00	superiore 500	superiore a €40.000,00	da €300.000,01 a €1.000.000,00
d. €1.600,00			da €1.000.000,01 a €2.000.000,00
e. €2.200,00			superiore a €2.000.000,00

Articolo 2

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)*, *d)* richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2006.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell'art. 2425 del codice civile.

Articolo 3

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Articolo 4

Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Articolo 5

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.

Articolo 6

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Articolo 7

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale in data odierna che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Articolo 8

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma 18 dicembre 2006

f.to IL MINISTRO